

CIRCOLO UNICREDIT TRIESTE ETS

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1

E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi del D.LGS. 3.7.2017 numero 117 e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione non riconosciuta denominata CIRCOLO UNICREDIT – TRIESTE ETS con sede in Trieste, di seguito denominata "Circolo".

La denominazione dell'Associazione potrà essere utilizzata nella forma abbreviata di Circolo Trieste e al momento dell'iscrizione al RUNTS, quella di CIRCOLO UNICREDIT TRIESTE ETS con sede in Trieste.

L'associazione è nata da successive trasformazioni del Circolo Sportivo Ricreativo e Culturale tra i Dipendenti della Cassa di Risparmio di Trieste, costituito a Trieste nel 1972 e successivamente denominato Circolo UniCredit Friuli Venezia Giulia - Sezione di Trieste.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Art. 2

Il Circolo è un soggetto autonomo ed apartitico senza finalità di lucro che si configura come associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, salvo il successivo conseguimento della personalità giuridica ex art. 14 comma 1 lettera d.

Ai sensi dell'art 4 comma 1 del Codice del Terzo Settore (di seguito anche CTS), approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, il Circolo persegue a favore dei Soci e degli Iscritti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il Circolo promuove e gestisce attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore dei Soci e degli Iscritti, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. Il Circolo, pertanto, organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività sportive dilettantistiche, ai sensi delle lett. i) e t) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci e degli Iscritti, al fine di determinare le condizioni di un'ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone.

L'attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni Tematiche.

Per lo svolgimento della propria attività il Circolo può avvalersi di volontari; nei loro confronti si applicano integralmente le previsioni di cui all'art. 17 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Il Circolo può assumere iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed Organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di Legge e non contrastanti con le finalità ed i principi del presente Statuto. Il Circolo può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali o a Federazioni o Coordinamenti fra Circoli Aziendali regionali ed interregionali.

Nello svolgimento della sua attività il Circolo potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti con il Decreto previsto dall'art. 6 del C.T.S.

E' vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica o sindacale.

Il patrimonio del Circolo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve.

TITOLO III

SOCI

Art. 3

Possono diventare SOCI del Circolo:

- a) tutti i Dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti prevalentemente nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo le finalità dell'art. 11, c. 1 della legge 30 maggio 1970, n. 300. Le Aziende del Gruppo UniCredit: oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3. Possono essere ammessi anche i dipendenti di società collegate ad Aziende del Gruppo Unicredit, nelle quali la partecipazione del Gruppo stesso raggiunga complessivamente il 50% del loro capitale;
- b) i Dipendenti in quiescenza e gli esodati delle Aziende e Società sopra indicate
- c) i superstiti di appartenenti alle suddette categorie
- d) altre persone ancorché non appartenenti o collegate al Gruppo Unicredit.

Il Consiglio Direttivo fissa con apposito Regolamento l'ammontare dei canoni sociali.

L'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato presentata al Consiglio Direttivo che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all'interessato l'ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve comunicare entro sessanta giorni all'interessato la deliberazione motivata di rigetto; l'interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto.

Art. 4

I Soci del Circolo si articolano in:

1) Effettivo

- a) Dipendente che presta servizio presso le unità produttive di cui all'art. 3, salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede;
- b) Dipendenti delle unità produttive di cui all'art. 3, salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il l'ex Dipendente risiede, cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o per invalidità e che comunque abbia

maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;

c) superstiti di appartenenti alle suddette categorie.

Il venire meno delle condizioni previste ai punti a), b) c) comporta la perdita della qualifica di Socio Effettivo.

2) Aggregato

d) qualunque altro soggetto

I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo.

Sono Iscritti e possono usufruire di tutte le iniziative del Circolo, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nel Regolamento di cui all'art. 3, gli appartenenti al nucleo familiare, come sopra individuato, dei Soci, fino al raggiungimento della maggiore età e i figli maggiorenni conviventi ancora a carico.

Art. 5

Le risorse economiche del Circolo sono costituite da:

- a) una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Circolo;
- b) una quota associativa annuale a carico dei Soci e degli Iscritti, la cui entità sarà definita dal Consiglio Direttivo, tenendo eventualmente conto delle diverse categorie di Soci e Iscritti;
- c) dalle eventuali quote di iscrizione alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo
- d) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, anche se occasionale
- e) da eventuali proventi derivanti dal suo patrimonio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Circolo deve redigere annualmente il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13, comma 3, del C.T.S..

Il Circolo deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del C.T.S.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio Direttivo o all'Organo cui si riferiscono.

TITOLO IV ORGANI SOCIETARI

Art. 6

Gli Organi del Circolo sono:

- a) Assemblea dei Soci

- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Segretario
- e) Tesoriere

a) Assemblea dei soci

Art. 7

L'assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese (ed in regola col canone associativo).

Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.

L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio Direttivo con Regolamento.

Art. 8

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Art. 9

L'Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire tramite avviso affisso alla bacheca del Circolo, e-mail inviata a soci ed eventuale pubblicazione sul sito web del Circolo, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data fissata.

Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificati luogo, data e ora della prima convocazione, luogo data e ora della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo.

Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Circolo, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
2. approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sulle domande di rigetto all'ammissione sottoposte alla sua attenzione, nonché sull'esclusione dei Soci o degli Iscritti;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
6. delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività del Circolo.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti. Non hanno diritto al voto i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 14

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
2. delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo;
3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;
4. delibera sull'avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci; in seconda convocazione con l'intervento di 1/20 dei Soci.

Le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Le eventuali modifiche allo statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, oppure su proposta di almeno il 10% dei Soci.

b) Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 a massimo 10 componenti.

Almeno 3/5 dei Consiglieri devono essere scelti fra i Soci Effettivi con il metodo della "classifica avulsa", secondo quanto previsto dal successivo art. 27

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso

In particolare:

- I. elegge a maggioranza semplice le cariche sociali di Presidente, Segretario ed Economo;
- II. stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo;
- III. predispone ed emana i Regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione del Circolo e, in particolare, le disposizioni regolamentari previste dal precedente art. 3;
- IV. esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'art. 12, lett. b);
- V. approva la costituzione delle eventuali Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura;
- VI. ratifica l'elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione;
- VII. stabilisce d'intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che verranno emanati dalle stesse
- VIII. decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo;
- IX. valuta le domande di iscrizione dei Soci e degli Iscritti ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative del Circolo, tenendo conto della capacità e/o recettività delle strutture del Circolo.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio e dell'Iscritto che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:

- I. tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo;
- II. prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo;
- III. dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;
- IV. dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo (p.e. le sale ricreative).

Il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti del Socio o dell'Iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:

- a) ammonizione scritta
- b) sospensione temporanea
- c) espulsione.

La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l'interessato può ricorrere all'Assemblea.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente presso la sede del Circolo, preferibilmente una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente.

Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso.

La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per raccomandata A/R oppure per posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso.

c) Presidente

Art. 20

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- I. assume la rappresentanza del Circolo;
- II. convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- III. coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso;
- IV. firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo;
- V. firma, congiuntamente con l'Economo e/o il Segretario, gli impegni finanziari;
- VI. può assumere talune decisioni previa consultazione ed approvazione, per le vie brevi, della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- VII. può convocare, a sua discrezione, il Presidente e/o il Segretario di ogni Sezione per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalla stessa;
- VIII. può nominare un Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di prolungata assenza, nel gestire l'ordinaria amministrazione.

Art. 21

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 7 (sette) giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

d) Segretario

Art. 22

Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

- I. firma congiuntamente con il Presidente gli impegni finanziari;
- II. collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro;
- III. compila unitamente all'Economo i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- IV. ha cura dei libri e dei documenti contabili;
- V. firma la corrispondenza ordinaria;
- VI. compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio;

VII. sostituisce il Presidente in caso di assenza o momentaneo impedimento dello stesso.

e) Il Tesoriere

Art. 23

Il Tesoriere esplica le seguenti funzioni:

- I. firma congiuntamente con il Presidente gli impegni finanziari;
- II. compila unitamente al Segretario i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- III. coordina le attività commerciali;
- IV. provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi.

Art. 24

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che costituiscono l'Esecutivo del Circolo, attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio Direttivo, nei cui confronti sono responsabili.

L'Esecutivo predispone, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all'approvazione del Consiglio Direttivo. Provvede ad effettuare ogni assegnazione di fondi necessaria per le varie attività dell'associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo del Circolo.

TITOLO V

SCIoglimento CIRCOLO

Art. 25

Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata in base a quanto previsto dall'art. 15.

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento del Circolo nomina uno o più liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il Patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria e previo parere positivo del competente Ufficio Registro Unico Nazionale del terzo Settore e, salvo diversa destinazione di legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che modifichino l'assetto del Gruppo UniCredit, il Circolo può, con delibera dell'Assemblea Straordinaria da prendersi entro 12 mesi dall'evento, proseguire la sua attività nell'ambito del nuovo assetto societario realizzando, se opportuno, esso stesso un processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto del Circolo stesso.

In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale ed adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità del Circolo di cui all'art. 2.

Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio Direttivo in carica al fine di dare immediata continuità all'attività del Circolo.

TITOLO VI
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26

Tutti i Soci di cui all'art. 4 possono essere eletti per il Consiglio Direttivo del Circolo.

Le elezioni sono indette tramite avviso pubblicato mediante strumenti di comunicazione innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es. affissione in bacheca), almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni che devono tenersi entro il 15 giugno con le seguenti modalità:

- a) il Consiglio Direttivo, almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della scadenza suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina eventualmente il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
- b) Il Comitato Elettorale è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e nomina nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio Direttivo del Circolo.
- c) Il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni che – ferme le disposizioni che seguono – conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto.
- d) Per la categoria dei Soci Effettivi che siano Dipendenti delle Aziende del Gruppo sono eleggibili coloro che abbiano superato il periodo di prova.
- e) Il Comitato Elettorale include nell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci eleggibili. L'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari deve essere consegnato al Consiglio Direttivo e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali. I nominativi di tali candidati saranno stampigliati sulla scheda di voto con accanto una casella da barrare.
- f) E' proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma.
- g) Il diritto di voto viene esercitato di norma per corrispondenza e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo con il regolamento di cui alla lettera c. Non è ammesso il voto per delega.
- h) Per l'elezione dei Consiglieri ciascun socio indica sull'apposita scheda il nome di non più di 5 candidati mediante apposizione di apposita crocetta sulle rispettive caselle; il voto è nullo qualunque sia la diversa modalità utilizzata. Per l'elezione dei sindaci si segue la medesima modalità, salvo il caso previsto dall'art. 25 comma 2].
- i) Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.
- l) Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza gradatamente: al nominativo che fa già parte del Consiglio Direttivo uscente; a quello con più anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo; a quello più anziano di età. Perdurando la parità, si procede al sorteggio.
- m) Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati ai fini di quanto previsto dalla successiva lettera o). Per lo spoglio delle schede votate potranno essere utilizzati anche strumenti informatici.
- n) Almeno 3/5 dei componenti il Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i Soci Effettivi che abbiano riportato il maggior numero di voti. Gli altri componenti sono scelti seguendo la graduatoria residua.
- o) Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale.
- p) Il Socio può far parte del Consiglio Direttivo purché non ricopra già tale mandato in altri Circoli, salva rinuncia al mandato in atto.

Norma transitoria:

il primo consiglio risulterà composto dal Presidente in carica e dai due soci effettivi più anziani disposti ad accettare la carica; il mandato iniziale durerà per il tempo strettamente necessario ad attivare l'assemblea ed indire le prime elezioni.

TITOLO VII

DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI ECONSULTIVI

a) Consiglio Direttivo

Art. 27

Per i componenti del Consiglio Direttivo scelti fra i Soci Effettivi, si decade dalla carica per:

- a) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo;
- b) dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso ed il caso di pensionamento/accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;
- c) dimissioni;
- d) trasferimento ad altra unità produttiva diversa da quelle indicate all'art. 3;
- e) mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, previa ratifica del Consiglio Direttivo all'unanimità;
- f) fatti o circostanze a cui il componente partecipa e che:
 - siano in contrasto con la Costituzione Italiana,
 - siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura Penale,
 - siano civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti del Circolo,
- g) per decesso

Per i componenti del Consiglio Direttivo rientranti nella categoria dei Soci Aggregati si decade dalla carica nelle ipotesi di cui alle lettere e), f) e g) che precedono.

TITOLO VIII

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANIAMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI DECADUTI DALLA CARICA

Art. 28

Il componente del Consiglio Direttivo, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 26 lett. m) ed n).

Nel caso di componenti del Consiglio Direttivo scelti fra i Soci Effettivi dovrà essere scelto il primo dei non eletti appartenente alla categoria dei Soci Effettivi.

Qualora si verificasse l'impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di 5 consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica “ad interim” sino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza dalle cariche di Presidente, Segretario ed Economo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall’art. 17.

Art. 29

Il presente Statuto entrerà in vigore con l’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, esplica il proprio mandato fino alla naturale scadenza dello stesso.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute e le norme del Codice del Terzo settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n, 117, e successive modificazioni.

Lo Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria di data